



CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 30/12/2021

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di Dicembre alle ore 11:10 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la sala consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta pubblica di prima convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Avv. NICOTERA GIANCARLO, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MASCARO PAOLO	SI	ZAFFINA PEPPINO	SI
NICOTERA GIANCARLO	SI	GRANDINETTI MARIA	SI
PEGNA RUGGERO	--	PULICE GIOVANNI	SI
GUARASCIO EUGENIO	SI	D'AMICO ANTONIETTA	SI
PICCIONI ROSARIO	SI	GATTO DANILO	SI
SAULLO ALESSANDRO	SI	MASTROIANNI DAVIDE	SI
SPINELLI ANNALISA	SI	GALLO PIETRO	SI
COSTANTINO ENRICO	SI	GIANTURCO GENNARO	SI
CARUSO ANNA	SI	VILLELLA AQUILA	--
LORENA ANTONIO	SI	MASTROIANNI ANTONIO	SI
SALADINI GIOVANNI ARRIGO	--	FOLINO MATTEO	SI
RUBINO ROSY	SI	CITTADINO LUCIA ALESSANDRA	--
PARADISO TRANQUILLO	SI		

Presenti n° 21

Assenti n° 4

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto rispetta quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Premesso che l'art. 20 del TUSP, al comma 1, prevede che *"...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione....."*;

Considerato che il Comune di Lamezia Terme detiene le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- società "**Lamezia Multiservizi S.p.A.**" È l'unica società in "house providing" del Comune di Lamezia Terme. Il capitale sociale iniziale di € 2.513.443,95, interamente versato, suddiviso in 48.663 azioni del valore nominale iniziale di € 51,65 in sede di assemblea Straordinaria del 28.09.2021 è stato ridotto ad € 1.075.616,95, per effetto delle perdite residue non ripianate (€ 1.437.827,00) ed il valore delle 43.605 azioni ordinarie è passato da € 51,65 ad € 22,10.
- Alla "**Lamezia Multiservizi S.p.A.**", il Comune di Lamezia Terme ha affidato direttamente servizi pubblici locali a loro volta gestiti direttamente dalla controllata;
- società "**Lameziaeuropa S.p.A.**". È una società per azioni a maggioranza pubblica. Il capitale sociale è pari ad € 3.500.000,00, interamente versato, suddiviso in 700.000 azioni del valore nominale di € 5,00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n. 199.641 azioni, per un valore nominale di € 998.205,00, pari al 28,52% del capitale sociale;
- società "**Società Aeroportuale Calabrese** (in sigla **S.A.CAL. S.p.A.**)" è una società per azioni a capitale misto. Il capitale sociale ammonta ad € 13.920.225,00, interamente versato, suddiviso in n. 26.925 azioni del valore nominale di € 517,00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n. 3.172 azioni, per un valore nominale di € 2.673.924,00, pari al 19,209% del capitale sociale. L'Ente con deliberazione n. 99 del 30.07.2021 adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale ha aderito all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio d'Amministrazione della società SACAL S.P.A. in data 2 luglio 2021, nella misura, di Euro 150.447,00, mediante la sottoscrizione di n. 291 azioni del valore nominale di € 517,00.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

La società "S.A.CAL. S.p.A." detiene a sua volta partecipazioni, che si sostanziano in partecipazioni indirette dell'Ente, nelle seguenti società:

- "**SACAL GROUND HANDLING SOCIETÀ PER AZIONI**" (in sigla "**SACAL GH S.p.A.**"). La società ha un capitale sociale di € 1.000.000,00, interamente versato, costituito da n. 2.000 azioni del valore di € 500,00, interamente detenuto da "S.A.CAL. S.p.A.";
- "**Lameziaeuropa S.p.A.**", società già partecipata direttamente dal Comune di Lamezia Terme, nella quale "S.A.CAL. S.p.A." detiene una partecipazione dello 0,49% (n. 3.400 azioni del valore nominale di € 5,00);

Dato atto che, ai fini della predisposizione del piano di riassetto per la razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP non rilevano le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di "S.A.CAL. S.p.A." in quanto:

- l'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP definisce la *"partecipazione indiretta"* come *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*;
- lo stesso art. 2, al comma 1, lett. b), definisce *"controllo"* *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*;
- l'art. 2359 c.c., rubricato *"Società controllate e società collegate"*, prevede che *"Sono considerate società controllate:*
 1. *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
 2. *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
 3. *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa"*;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che:

- la società "S.A.CAL. S.p.A." non può considerarsi *"società o altro organismo soggetto a controllo da parte di questa amministrazione pubblica"*;
- le partecipazioni indirette di questo Ente detenute per il tramite di "S.A.CAL. S.p.A." – che tra l'altro non sono state inserite nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 5 maggio 2017) – non rilevano ai fini della predisposizione del piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni detenute, di cui all'art. 20 TUSP;

Considerato altresì che ai sensi delle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto:

- che il Comune di Lamezia Terme, alla luce delle previsioni sopra richiamate, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, lett. a), b), c), d) e) del T.U.S.P.;
- che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018, questo Ente Civico deve effettuare la sopra richiamata *"... analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione..."*;
- l'art. 26, comma 7, del T.U.S.P. stabilisce che sono salvaguardate le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Atteso che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni costituisce un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.;

Richiamato il concetto di "*servizio di interesse generale*", concetto di derivazione comunitaria che si riferisce a servizi, forniti dietro corrispettivo o meno, che sono considerati di interesse generale dall'autorità pubblica ed assoggettati a specifici obblighi di pubblico servizio;

Visti e richiamati gli esiti dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai competenti servizi ed uffici dell'Ente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto sopra indicato e dettagliatamente argomentato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visti:

il T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

l'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", così come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 43 del 13 maggio 2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2019-2021;

la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 44 del 13 maggio 2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

Ritenuto che la sopra estesa proposta di deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre dare corso alle disposizioni normative dettate dal D. Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che sono stati richiesti ed acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito e preso atto del riscontro dell'Organo di revisione registrato al prot. n. 90737/2021 con il quale il medesimo comunica che la richiesta di parere non è "riconducibile né alle previsioni di cui all'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del Dlgs. 267/2000 né alle previsioni di cui all'art. 157 del regolamento di contabilità dell'Ente".

Udita la relazione del Sindaco avv. Paolo Mascaro;

Tenuto conto del dibattito consiliare per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Atteso l'esito della votazione sulla presente, avvenuta per appello nominale e che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.21 (Mascaro, Nicotera, Guarascio, Piccioni, Saullo, Spinelli, Costantino, Caruso, Lorena, Rubino, Paradiso, Zaffina, Grandinetti, Pulice, D'Amico, Gatto, Mastroianni D., Gallo, Gianturco, Mastroianni A., Folino);

Consiglieri assenti n. 4 (Pegna, Saladini, Villella, Cittadino);

Voti favorevoli n. 14 (Mascaro, Nicotera, Saullo, Spinelli, Costantino, Caruso, Lorena, Paradiso, Zaffina, Grandinetti, Pulice, D'Amico, Gatto, Mastroianni D.);

Voti contrari n. 5 (Rubino, Gallo, Gianturco, Mastroianni A., Folino);

Astenuti n. 2 (Guarascio, Piccioni);

DELIBERA

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

1. **di approvare** l'esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni possedute, effettuato ai sensi delle previsioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, per come dettagliatamente descritto nella relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

e su proposta del Consigliere Saullo, con votazione unanime

Consiglieri presenti n. 21;

Voti favorevoli n. 21

Voti contrari //

Astenuti //

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di predisporre gli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2074 del 27/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** in data **27/12/2021**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2074 del 27/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** in data **27/12/2021**.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Avv. NICOTERA GIANCARLO

Il Segretario Generale

Avv. CHIELLINO CARMELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 322

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. CHIELLINO CARMELA** attesta che in data **19/01/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. CHIELLINO CARMELA** il **19/01/2022**.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo

RELAZIONE TECNICA - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. **Esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate.**

Le amministrazioni locali devono dare attuazione alle nuove disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, per come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (in avanti, per brevità, T.U.S.P.) impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, una *“analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

Ai sensi delle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La razionalizzazione periodica deve pertanto evidenziare quelle partecipazioni delle quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che, pertanto, devono essere dismesse.

Al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario che il Comune definisca un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione. Nello specifico, questo Ente deve sottoporre le società partecipate ad un penetrante controllo in ordine alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società nonché ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio del Comune.

La scelta di mantenere lo strumento societario, inoltre, necessita di una puntuale ed argomentata motivazione, soprattutto nel caso di società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga, ciononostante, di mantenere. La valutazione dell'Ente, dunque, non può prescindere da un'attenta analisi



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate. A tal proposito, il d. lgs. n. 75/2016, con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli Enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli Enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), dando atto che il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa per la revoca degli amministratori, nonché per l'avvio del processo di razionalizzazione delle società con un trend negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24). La formulazione complessiva del decreto, evidenzia che la *ratio legis* si sostanzia nell'intento del legislatore di dare nuovo impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche mediante la previsione di pesanti sanzioni.

Da quanto sopra emerge questo Ente, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, assicura l'effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente.

Il Comune di Lamezia Terme detiene partecipazioni nelle società di seguito elencate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- società "**Lamezia Multiservizi S.p.A.**". È l'unica società in "house providing" del Comune di Lamezia Terme. Il capitale sociale iniziale pari ad € 2.513.443,95, interamente versato, suddiviso in 48.663 azioni del valore nominale di € 51,65 in sede di Assemblea Straordinaria del 28.09.2021 è stato ridotto. Per effetto delle perdite residue di Euro 1.437.827,00 degli anni precedenti non ripianate il capitale sociale da euro 2.513.443,95 è stato ridotto ad Euro 1.075.616,95 ed il valore nominale di ciascuna delle 48.663 da 51,65 ad euro 22,10. L'Ente ha affidato direttamente servizi pubblici locali a loro volta gestiti direttamente dalla controllata;
- società "**Lameziaeuropa S.p.A.**". È una società per azioni a maggioranza pubblica. Il capitale sociale è pari ad € 3.500.000,00, interamente versato, suddiviso in 700.000 azioni del valore nominale di € 5,00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n. 199.641 azioni, per un valore nominale di € 998.205,00, pari al 28,52% del capitale sociale;
- società "**Società Aeroportuale Calabrese** (in sigla **S.A.CAL. S.p.A.**)" è una società per azioni a capitale misto. Il capitale sociale ammonta ad € 13.920.225,00, interamente versato, suddiviso in n. 26.925 azioni del valore nominale di € 517,00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n. 3.172 azioni, per un valore nominale di € 2.673.924,00, pari al 19,209% del capitale sociale. L'Ente con deliberazione n. 99 del 30.07.2021 adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale ha aderito all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio d'Amministrazione



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

della società SACAL S.P.A. in data 2 luglio 2021 , nella misura, di Euro 150.447.00 , mediante la sottoscrizione di n. 291 azioni del valore nominale di €. 517,00.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

La società "S.A.CAL. S.p.A." detiene a sua volta partecipazioni, che si sostanziano in partecipazioni indirette dell'Ente, nelle seguenti società:

1. "**SACAL GROUND HANDLING SOCIETÀ PER AZIONI**" (in sigla "**SACAL GH S.p.A.**"). La società ha un capitale sociale di € 1.000.000,00, interamente versato, costituito da n. 2.000 azioni del valore di € 500,00, interamente detenuto da "S.A.CAL. S.p.A.";
2. "**Lameziaeuropa S.p.A.**", società già partecipata direttamente dal Comune di Lamezia Terme, nella quale "S.A.CAL. S.p.A." detiene una partecipazione dello 0,49% (n. 3.400 azioni del valore nominale di € 5,00);

"LAMEZIA MULTISERVIZI – S.P.A.". È una società per azioni che ha sede nel Comune di Lamezia Terme alla Via della Vittoria n. 1. La società è stata costituita in data 9 giugno 1997 ed è iscritta nel Registro Imprese di Catanzaro dal 10 luglio 1997 (codice fiscale e numero di iscrizione 02126380795, n. R.E.A. CZ-154439) ed ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2030. La società ha per oggetto la gestione di pubblici servizi in conformità alla legislazione vigente. La "*Lamezia Multiservizi S.p.A.*" è l'unica società in "*house providing*" del Comune di Lamezia Terme.

L'amministrazione è di tipo tradizionale ed è affidata ad un Amministratore Unico nominato dal Comune di Lamezia Terme. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Alla "*Lamezia Multiservizi S.p.A.*", il Comune di Lamezia Terme ha affidato i seguenti servizi:

Servizio	Atto di affidamento/concessione	Stipula	Scadenza
Igiene urbana	Delegazione interorganica affidamento di servizio	4.7.2008	30.4.2023
Servizio idrico integrato	Contratto di concessione di servizio	21.6.2015 Delegazione intraorganica del 21.5.2015	21.6.2030
	Contratto di servizio tra Regione		



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

Trasporto pubblico locale	Calabria e CO.ME.TRA. n.1527 del 30.07.2013. Atto integrativo n.450 del 24.03.2014; Atto integrativo n.139 del 02.02.2016	Decreto Regionale n.10682 del 29.9.2017	Fino all'esperimento della procedura di gara da parte dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria – ART- CAL
Utenze idriche comunali	Contratto di fornitura incluso nel contratto di concessione del servizio idrico integrato	Delegazione intraorganica del 21.5.2015	21.6.2030
Gestione Canile	Delegazione interorganica affidamento di servizio	11.6.2009	31.7.2024
Servizi cimiteriali	Contratto di concessione di servizio e successive proroghe	30.12.2009	Fino all'esperimento della procedura di gara a soggetto privato a mezzo "progetto di finanza" per come previsto all'art 183, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 (Delibera di GC 227 del 28.07.2020)
Trasporto Scolastico e per trasporto categorie svantaggiate	Delegazione interorganica concessione di servizio	22.10.2008	01.01.2023
Pubblica illuminazione	Contratto di affidamento di servizio	3.2.2010	Prorogato fino all'attivazione della convenzione Consip Luce4

Alla "Lamezia Multiservizi S.p.A." – in quanto società in "house providing" del Comune di Lamezia Terme, affidataria dei sopra indicati servizi – con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2017, sono stati assegnati indirizzi e/o obiettivi da recepire con l'adozione di propri provvedimenti al fine di operare per il contenimento e la razionalizzazione dei costi.

Con la medesima deliberazione, sono stati inoltre ribaditi gli obblighi discendenti dal "Regolamento controllo analogo sulle società in house providing e del controllo sulle altre Società e/o Organismi Partecipati del Comune di Lamezia Terme" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 149 del 30 novembre 2016, pubblicata in data 7 dicembre 2016.

In ragione dei servizi affidati e svolti, la partecipazione nella "Lamezia Multiservizi S.p.A." non si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 175/2016, considerato che l'attività svolta dalla società – che si sostanzia nell'erogazione di un servizio di interesse generale non diversamente erogabile – è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La detenzione della partecipazione non contrasta nemmeno con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

medesimo decreto in quanto il mercato locale fa constatare l'esclusività della società rispetto a potenziali concorrenti, data l'assenza di altre compagini simili e partecipate che svolgono le medesime funzioni in ambito comunale, comprensoriale e sovracomunale ovvero in ambiti territoriali ottimali.

La partecipazione non integra la fattispecie prevista dall'art. 24, comma 1 del d. lgs n. 175/2016 – laddove prevede l'alienazione delle partecipazioni che non soddisfano quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto – in quanto:

- a. come già precisato, la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'articolo 4;
- b. la società non è priva di dipendenti ed il numero di amministratori è nettamente inferiore a quello dei dipendenti;
- c. la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- e. la società è stata costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale
- f. la gestione di un servizio di interesse generale, allo stato non diversamente erogabile, pone in secondo piano la necessità di contenimento dei costi di funzionamento seppur perseguito dalla medesima;
- g. non si ravvisa, nel caso di specie, la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il bilancio 2020 è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 28.06.2021.

Dalla documentazione allegata al bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione, si evince preliminarmente che la società, operando nel settore dei servizi pubblici essenziali, derogati dalle misure restrittive disposte per il contrasto alla diffusione del covid 19, ha risentito in modo contenuto dell'emergenza sanitaria e non sono previsti rischi significativi riguardo i ricavi futuri.

Tuttavia il settore che ha risentito delle maggiori ricadute è quello del trasporto scolastico con riflessi anche nel 2021. I minori introiti dalla vendita dei titoli di viaggio sono stati ampiamente compensati dal maggior fatturato della gestione della discarica. Non sono stati modificati i contratti di servizio con la Regione e il Comune.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 registra un risultato positivo di Euro 165.034.

Si riporta nella tabella seguente l'ammontare dei ricavi e del valore della produzione per gli anni 2018-2020.

Conto economico	2018	2019	2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.637.921	21.549.896	23.704.209



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

Variazioni lavoro in corso su ordinazione	105.526	0	0
Incrementi di immobilizz. p/lavori interni	0	112.266	0
Altri ricavi e proventi	556.361	23.106.368	1.281.720
Di cui			
Proventi e ricavi diversi	556.361	22.671.303	748.335
Contributi c/esercizio	168.281	435.065	533.385
Valore della Produzione	22.468.089	44.768.530	24.985.929

I contributi i c/ esercizio sono così composti:

DESCRIZIONE	2018	2019	2020
Contributo rinnovo CCNL- (Regione Calabria).	168.281,00	156.000	156.760
Accise sul gasolio	0	134.360	88.683
Contributo stabilizzazione ex LSU	0	82.000	0,00
Contributo Comieco	0	10.484	20.968,00
Contributo regionale riduzione ricavi TPL da Covid	0	0	29.123
Contributo regionale POR Calabria	0	52.221	193.789
Contributo regionale Acq. Autobus	0	0	44.062

Nel 2019 l'elevato importo di Euro 22.674.303,00 è dovuto agli effetti degli stralci concordatari di Euro 21.865.042,00 che nel 2020 sono pari ad Euro 498.107,00

Si riporta di seguito il risultato d'esercizio del quinquennio

Risultato di esercizio	2016	2017	2018	2019	2020
Utile/(perdita) dell'esercizio	(840.304)	(871.839)	(21.967.824)	21.550.207	165.034

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla conclusione della procedura di concordato preventivo avviata nel corso



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

del 2018.

Con provvedimento del 9 marzo 2020 (R.G.A.C 291/2020), il Tribunale di Lamezia Terme ha omologato il concordato proposto.

L'utile d'esercizio 2019 è stato destinato per come segue:

- Euro 313.405,00 a copertura della perdita dell'esercizio 2016
- Euro 871.839,00 a copertura della perdita dell'esercizio 2017
- Euro 20.364.963,00 copertura della perdita dell'esercizio 2018

Pertanto le perdite degli esercizi 2016 e 2017 sono state interamente ripianate e la perdita dell'esercizio 2018 ridotta ad euro 1.602.861,00.

Il Bilancio di esercizio 2020 è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 28.06.2021 con un risultato positivo pari ad € 165.034,00 destinato a copertura delle perdite rinviate a nuovo.

Ne è conseguito che le perdite rinviate a nuovo sono divenute € 1.437.827,00 ed il patrimonio netto ammonta ad euro 1.075.617,00, inferiore di € 1.437.827,00 al capitale sociale di € 2.513.444,00, permanendo le condizioni di cui all'art. 2446 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria del 28.09.2021 ha deliberato la riduzione del Capitale sociale, in sede di Assemblea Straordinaria del 28 settembre 2021, ad Euro 1.075.616,95 ed il valore delle 48663 azioni è passato da Euro 51,65 a Euro 22,10.

Dall'analisi della documentazione allegata al Bilancio 2020 (nota integrativa e relazione sulla gestione) emerge in via preliminare come la società in house LMS, operando nel settore dei servizi pubblici essenziali ha risentito in modo contenuto dell'emergenza sanitaria, non facendo prevedere rischi significativi circa i ricavi futuri. La maggiore ricaduta si è avuta nell'ambito del trasporto scolastico (con riflessi anche nel 2021) ma la minore entrata derivante dal servizio in parola è stata compensata dal maggior fatturato derivante dalla gestione della discarica. Nessuna modifica è intervenuta nei contratti di servizio con la Regione e con il Comune.

La continuità aziendale si basa sugli effetti della omologa per cui la conduzione della gestione è uniformata al rispetto degli obiettivi del piano di concordato attraverso azioni finalizzate al contenimento dei costi ed al miglioramento dell'efficienza.

La procedura prevede verifiche trimestrali demandate al Commissario Giudiziale il quale acquisisce le relazioni trimestrali e trasmette appositi pareri, preve verifiche e valutazioni, al Giudice Delegato.

A oggi non è stato espresso alcun rilievo negativo.

LAMEZIAEUROPA S.P.A. È una società per azioni a maggioranza pubblica che ha sede nel Comune di Lamezia Terme, Zona Industriale area ex SIR. La società è stata costituita in data 17 marzo 1997. È iscritta nel Registro



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

Imprese di Catanzaro dal 14 agosto 1997 (codice fiscale 02121330795, n. R.E.A. CZ- 154049) ed ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2020. La società ha per oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo e occupazionale dell'area ex SIR di Lamezia Terme nel quadro dell'utilizzo di risorse rivenienti dai fondi nazionali di cui alla legge n. 263/93, alle leggi regionali n. 488/92 e n. 341/95 e di altre normative regionali, nazionali e comunitarie nonché il rilancio e lo sviluppo economico e sociale di Lamezia Terme e del suo comprensorio. Il capitale sociale è pari ad € 3.500.000,00, interamente versato, suddiviso in 700.000 azioni del valore nominale di € 5.00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n. 199.641 azioni, per un valore nominale di € 998.205,00, pari al 28,52% del Capitale Sociale (socio di maggioranza relativa).

La compagine societaria è costituita da 26 soci tutti Soggetti Promotori del Patto Territoriale Lametino ed i cui azionisti di riferimento sono – oltre al Comune di Lamezia Terme, la Regione Calabria attraverso “*FINCALABRA SPA*”, con una partecipazione del 20%, “*INVITALIA SPA*” attraverso “*Investire Partecipazioni*”, con una partecipazione del 20%, la C.C.I.A.A. di Catanzaro, con una partecipazione del 14,14% e la Provincia di Catanzaro con una partecipazione del 13,90% – detentori del 97% delle azioni. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque amministratori di cui uno nominato dal Comune di Lamezia Terme.

Con la L. R. 2 agosto 2013, n. 42, pubblicata sul B.U.R. n. 15 dell'1 agosto 2013, supplemento straordinario n. 3 del 8 agosto 2013 – recante ad oggetto “*Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale*” – la “*LAMEZIAEUROPA S.P.A.*” ha ottenuto il riconoscimento di “*Agenzia di Sviluppo Locale*”. A sensi dell'articolo 3, comma 2, della suddetta legge regionale, le “*Agenzie di Sviluppo Locale*” hanno lo scopo di “*promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le competenze e le risorse umane e di accrescere la competitività e l'attrattività dei territori di riferimento valorizzando i sistemi produttivi locali, in piena sinergia con gli strumenti della programmazione regionale e della pianificazione territoriale*”.

Va evidenziato che la partecipazione in “*Lamezia Europa S.p.A.*” ricade nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lett. b) (società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e lett. d) (società che, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro).

Tanto è stato, tra l'altro, rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, con nota recante prot. n.

DT 42793 del 25 maggio 2018, acquisita agli atti di questo Ente Civico con protocollo n. 38479 del 29 maggio 2018, ha evidenziato che il mantenimento della partecipazione in “*Lamezia Europa S.p.A.*”, risulta in

contrasto con le previsioni di cui all'art. 24, comma 1, TUSP, che prescrive, per tale partecipazione l'adozione di una misura di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la medesima nota, chiedeva a questo Ente di voler esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili di mancata conformità dell'esito della ricognizione rispetto alle citate disposizioni del T.U.S.P.

La Commissione Straordinaria, in data 26 giugno 2018, con nota prot. 45107, inviava al Ministero dell'Economia e



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

delle Finanze risposta al foglio prot. DT 42793 del 25 maggio 2018, ribadendo le motivazioni che avevano indotto questo Comune e che sono esplicitate nella presente relazione – in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 – a mantenere la partecipazione in “Lamezia Europa S.p.A.”. In seguito alla risposta, non sono pervenuti a questo Ente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ulteriori rilievi.

Si riporta nella tabella seguente l'ammontare dei ricavi e del valore della produzione per gli anni 2018-2020.

Conto economico	2018	2019	2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	547.386	825.530	246.954
Incrementi di immobilizz. p/lavori interni	0	205.312	201.995
Altri ricavi e proventi	55.560	158.560	18927
Di cui			
Contributi in c/ esercizio	0	0	42
Altri ricavi	55.560	158.560	18.885
Valore della Produzione	602.946	1.189.402	467.836

Si riporta di seguito il risultato d'esercizio del quinquennio

Risultato di esercizio	2016	2017	2018	2019	2020
Utile/(perdita) dell'esercizio	39.999,00	(544.492,00)	(244.156)	2.964	(377.752)

Il Bilancio 2020 si è chiuso con una perdita di € 377.352,00 in forte peggioramento a quanto verificatosi nell'anno 2019 (utile di quasi € 3.000,00).

Rispetto al 2019 si è registrato un consistente peggioramento di tutti i valori intermedi del conto economico riclassificato (dal MOL fino al risultato netto). Stessa situazione di forte difficoltà finanziaria emerge dall'analisi dello stato patrimoniale riclassificato, stante la perdurante emergenza Covid e la grave crisi economica che determina scarsa propensione a nuovi investimenti da parte delle imprese.

Nella relazione sulla gestione sono evidenziati i benefici economici per la società legati allo sviluppo del progetto Waterfront e porto allo stato non quantificabili.

L'Amministrazione Comunale, nonostante le criticità risultanti dai documenti di bilancio continua a credere fermamente nelle potenzialità della partecipata di continuare ad operare nella qualità di “Agenzia di Sviluppo



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

Locale” contribuendo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016, alla produzione di un servizio di interesse generale, oltre che al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente individuate nella promozione e nella tutela dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria comunità (ex art. 2 dello Statuto Comunale) in ossequio, pertanto, alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4. La detenzione della partecipazione non appare contrastante con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto in quanto il mercato locale fa constatare l'esclusività della società rispetto a potenziali concorrenti, data l'assenza di altre compagini similari e partecipate che svolgono le medesime funzioni in ambito comunale, comprensoriale e sovracomunale ovvero in ambiti territoriali ottimali.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale intende avvalersi della previsione di cui al TUSP, art. 26, rubricato “Altre disposizioni transitorie”, comma 7 – che testualmente recita “Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997” – che consente di superare quanto previsto dall'art. 24, comma 1 del d. lgs n. 175/2016 che prevede l'alienazione delle partecipazioni che non soddisfano quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lett. b) e d) del decreto.

“SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE (S.A.CAL. - S.p.A.)”. È una società per azioni a capitale misto a prevalenza pubblica che ha sede nel Comune di Lamezia Terme presso l'aeroporto civile. La società è stata costituita in data 23 febbraio 1990. È iscritta nel Registro Imprese di Catanzaro dal 7 giugno 1990 (codice fiscale e partita IVA 01764970792, n. R.E.A. CZ-134480). La società ha per oggetto lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'esercizio dell'attività dello scalo dell'aeroporto di Lamezia Terme, o di eventuali altri scali e dei relativi servizi di assistenza a terra e commerciali, dei collegamenti con i centri urbani via

aerea e via superficie nonché la realizzazione e la gestione intermodale dei trasporti.

In qualità di gestore aeroportuale, **“S.A.CAL. S.P.A.”** – in forza di apposita convenzione quarantennale con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), sottoscritta in data 11 settembre 2007 e resa efficace con D.I. n. 69 (Infrastrutture- Trasporti- Economia e Finanze), registrato alla Corte dei Conti in data 29/07/2009 – coordina e gestisce l'intero aeroporto, pianifica e coordina lo sviluppo infrastrutturale dello scalo, cura la manutenzione e la pulizia, gestisce i controlli di sicurezza sui passeggeri in partenza, le aree parcheggio e la fornitura di servizi commerciali e pubblicitari attraverso concessione a terzi.

L'aeroporto di Lamezia Terme è considerato lo scalo più importante della Regione Calabria e rientra tra gli scali più strategici del Mediterraneo, dato confermato dal volume dei passeggeri che registra valori apprezzabili e sempre in continuo miglioramento. In data 27 agosto 2015 l'aeroporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 698 del codice della navigazione, è stato incluso, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in uno schema di Decreto del Presidente della Repubblica che ha individuato



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

i 38 aeroporti di interesse nazionale, scelti sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e alla tipologia di traffico, ed i 12 aeroporti di particolare rilevanza strategica.

La partecipazione in "S.A.CAL. S.p.A." non si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016, considerato che l'attività svolta dalla società si sostanzia nella produzione di un servizio di interesse generale. Va altresì precisato che le società aeroportuali perseguono finalità istituzionali legate alla mobilità ed al collegamento dei territori a fini di pubblica utilità (cfr circolare ANCI 3 novembre 2010). La partecipazione in "SACAL S.P.A." risulta altresì legittimata dal fatto che attraverso l'attività della partecipata, l'Ente persegue le proprie finalità istituzionali che, nella fattispecie, consistono nella promozione e nella tutela dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria comunità (ex art. 2 dello Statuto Comunale) in ossequio, pertanto, alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4 la detenzione della partecipazione non contrasta nemmeno con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto in quanto il mercato locale, anche nel caso di specie, fa constatare l'esclusività della società rispetto a potenziali concorrenti, data l'assenza di altre compagini similari e partecipate che svolgono le medesime funzioni in ambito comunale, comprensoriale e sovra comunale ovvero in ambiti territoriali ottimali. Per concludere, si osserva che la partecipazione non integra la fattispecie prevista dall'art. dall'articolo 20, comma 2, del decreto in quanto:

- a. come già precisato, la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'articolo 4;
- b. la società non è priva di dipendenti ed il numero di amministratori è nettamente inferiore a quello dei dipendenti;
- c. la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- e. la società è stata costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale per cui non rileva il risultato in alcuni dei cinque esercizi precedenti
- f. la gestione di un servizio di interesse generale, non diversamente erogabile, pone in secondo piano la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. non si ravvisa, nel caso di specie, la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Si riporta nella tabella seguente l'ammontare dei ricavi e del valore della produzione per gli anni 2018-2020.

Conto economico	2018	2019	2020
-----------------	------	------	------



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.726.487	28.855.112	9.868.055
Incrementi di immobilizzazioni/lavori interni	0	0	0
Altri ricavi e proventi	1.104.175	443.155	777.838
Valore della Produzione	26.726.487	29.632.950	10.311.210

Si riporta di seguito il risultato d'esercizio del quinquennio

Risultato di esercizio	2016	2017	2018	2019	2020
Utile/(perdita) dell'esercizio	(1.486.310)	48.824	777.674	1.027.809	(8.520.337)

Il bilancio al 31.12.2020 evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 8.520.337.

La società di gestione degli scali aeroportuali calabresi ha risentito gravemente della emergenza da pandemia Covid-19 per effetto del crollo strutturale del traffico aereo.

Nella nota integrativa vengono rappresentate le valutazioni e determinazioni per la continuità aziendale e riportato che la stessa è assicurata da:

- Finanziamento bancario di Euro 500.000 concesso dalla Banca di Credito Cooperativo Montepaone - Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in data 19 maggio 2021;
- Contributo una tantum di Euro 5.000.000,00 a sostegno della Società di Gestione Aeroportuale Calabrese a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 09 dicembre 2020;
- Fondo con una dotazione di euro 500 milioni, istituito con la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) commi 715-720, destinato alla compensazione : a) nel limite di 450 milioni di euro dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile; b) nel limite di 50 milioni di Euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile;
- Incremento delle risorse destinate al fondo di compensazione dei danni Covid istituito dalla Legge di Bilancio 2021, la cui dotazione complessiva passa da 500 a 800 milioni di euro, di cui 735 milioni destinati ai gestori aeroportuali e 65 milioni ai prestatori di servizi di assistenza a terra (decreto-legge 25 maggio 2021 art. 73 commi 2 e 3 - Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

daCOVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 24 luglio 2021);

· Aumento Capitale Sociale a pagamento, scindibile e progressivo di Euro 10.000.331,00 mediante emissione di n. 19.343 azioni ordinarie, deliberato dall’Assemblea dei soci del 2 luglio 2021.

Il Comune di Lamezia Terme con deliberazione n. 99 del 30.07.2021 adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale ha aderito all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio d'Amministrazione della società SACAL S.P.A. in data 2 luglio 2021, nella misura, di Euro 150.447.00, mediante la sottoscrizione di n. 291 azioni del valore nominale di €. 517,00.

"S.A.CAL. S.p.A." detiene a sua volta partecipazioni, che pertanto si sostanziano in partecipazioni indirette dell'Ente, nelle seguenti società:

1. "SACAL GROUND HANDLING SOCIETÀ PER AZIONI" (in sigla "SACAL GH S.P.A."). La società è stata costituita con atto del 31 maggio 2016 ed è iscritta nel Registro delle Imprese di Catanzaro dal 1° luglio 2016 (codice fiscale e numero di iscrizione 03507930794). Ha per oggetto l'esercizio di tutte le attività connesse e/o complementari al traffico aereo nonché la gestione dei servizi aeroportuali e di tutti i servizi a questi connessi. La società ha un sistema di amministrazione di tipo tradizionale con un amministratore unico. Ha un capitale sociale di € 1.000.000,00, interamente versato, costituito da n. 2.000 azioni del valore di € 500,00. Il capitale sociale è interamente detenuto da "S.A.CAL. S.p.A.";
2. "Lamezia Europa S.p.A", società partecipata dal Comune di Lamezia Terme, nella quale "S.A.CAL. S.p.A." detiene una partecipazione dello 0,49% (n. 3.400 azioni del valore nominale di € 5.00,00).

Ai fini della predisposizione del piano di riassetto per la razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP non rilevano le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di "S.A.CAL. S.p.A." in quanto:

- l'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP definisce la "partecipazione indiretta" come "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";
- lo stesso art. 2, al comma 1, lett. b), definisce "controllo" "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";
- l'art. 2359 c.c., rubricato "Società controllate e società collegate", prevede che "Sono considerate società controllate:
 1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

dominante nell'assemblea ordinaria;

3. *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa";*

Per quanto sopra esposto, la società "S.A.CAL. S.p.A." non può considerarsi "società o altro organismo soggetto a controllo da parte di questa amministrazione pubblica". Pertanto, le partecipazioni indirette di questo Ente detenute per il tramite di "S.A.CAL. S.p.A." – che tra l'altro non sono state inserite nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 5 maggio 2017) – non rilevano ai fini della predisposizione del piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni detenute, di cui all'art. 20 TUSP.

Lamezia Terme, 24.12.2021

Il Dirigente Dott.ssa
Nadia Aiello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Re:Trasmissione proposta n. 2074 - razionalizzazione partecipate [Protocollo N.ro 2021-PROT-90718]

<rocconicita@pec.odceclocri.it>

a: protocollo@pec.comunelameziaterme.it

La richiesta di cui all'oggetto non è riconducibile né alle previsioni di cui all'art. 239 , c. 1, lett. b), n.3, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, né alle previsioni di cui all'art. 157 del regolamento di contabilità dell'Ente.

p. il Collegio dei Revisori
Rocco Nicita

Da "COMUNE DI LAMEZIA TERME" protocollo@pec.comunelameziaterme.it

A rocconicita@pec.odceclocri.it

Cc

Data Mon, 27 Dec 2021 14:40:18 +0100

Oggetto Trasmissione proposta n. 2074 - razionalizzazione partecipate [Protocollo N.ro 2021-PROT-90718]

Si trasmette la proposta di deliberazione consiliare inerente la razionalizzazione delle partecipate con la relativa relazione.

Dott. ssa Nadia Aiello
